



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE

AVVISO DI SELEZIONE N. 11/2011 PER N. 1 CONTRATTO INDIVIDUALE PER ASSEGNI DI RICERCA

Articolo 1 Oggetto della selezione

E' indetta una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per titolari di laurea in *Chimica nell'area scientifica riguardante "gli studi per lo sviluppo di analisi chimiche ad elevata produttività per la determinazione di microinquinanti organici in matrici ambientali marine a scopo di caratterizzazione e monitoraggio"*.

L'assegno avrà una durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile. L'importo lordo mensile dell'assegno è di €1.614,00, e sarà corrisposto in rate mensili posticipate.

L'assegno di ricerca sarà fruito sotto la responsabilità scientifica della Dr.ssa Claudia Virno Lamberti, e sarà svolto presso la sede dell'ISPRA di Roma.

Articolo 2 Requisiti per l'ammissione alla selezione

Saranno ammessi alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

- a) Laurea specialistica, o laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento in Chimica o titolo dichiarato equipollente, conseguita presso un'Università italiana o estera. In quest'ultimo caso tale titolo dovrà essere riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base alla legislazione vigente in materia;
- b) Documentata esperienza nell'attività di ricerca relativa allo sviluppo, validazione ed applicazione di metodologie analitiche per la determinazione di composti organici in tracce in matrici reali complesse;
- c) Documentata esperienza nella determinazione di contaminanti organici persistenti a scopo di caratterizzazione ambientale e monitoraggio;
- d) Documentata esperienza nello sviluppo di metodologie di estrazione e purificazione per la determinazione di composti in tracce in matrici ambientali;
- e) Documentata esperienza nell'ottimizzazione di metodi strumentali cromatografici in GC/MS, GC/ECD, LC/MS, LC/FLD/DAD;
- f) Documentata esperienza nel controllo di qualità ed elaborazione informatizzata del dato analitico;
- g) Conoscenza del pacchetto Office;
- h) Buona conoscenza, parlata e scritta, della lingua inglese;
- i) possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli stati membri della Comunità europea;
- j) che abbiano superato il diciottesimo anno di età e che non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, con esclusione qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di età;
- k) che non siano stati interdetti dai pubblici uffici nonché non siano stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

Articolo 3

Titoli di preferenza per la partecipazione alla selezione

Saranno valutabili dalla Commissione esaminatrice, laddove posseduti, e dimostrati i seguenti titoli di merito, che concorreranno alla formazione del giudizio:

1. Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero;
2. documentata attività di ricerca in relazione all'attinenza scientifica nella quale si svolge la selezione;
3. le pubblicazioni scientifiche.

Articolo 4

Domanda di partecipazione

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando e pubblicato sul sito web dell'Istituto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno, deve essere inviata all'ISPRA a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, unitamente alla relativa documentazione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Al tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Il plico deve contenere la dicitura: "Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di un contratto individuale per assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (Avviso n. 11/2011), dovrà, inoltre, essere indicato il mittente".

Qualora il termine venga a scadere il giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Nella domanda il candidato deve precisare in modo inequivocabile il numero del presente bando per la cui selezione intende essere ammesso.

La domanda, redatta obbligatoriamente secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell'art.39 del DPR 28/12/2000 n.445 non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.

Nella domanda l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
- b) residenza e codice fiscale;
- c) l'indirizzo cui desidera che gli vengano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso; qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, indicando il numero di codice postale;
- d) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi facenti parte dell'Unione Europea;
- e) di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, dovranno dichiarare, inoltre, di avere una buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. Tale conoscenza sarà accertata dalla apposita commissione in sede di colloquio di cui al successivo art. 6.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1. il *curriculum* della propria attività scientifico-professionale, datato e sottoscritto in originale;
2. il certificato riguardante il titolo di studio posseduto, con votazione dei singoli esami e valutazione finale;
3. il certificato riguardante il conseguimento dell'eventuale dottorato di ricerca;
4. le pubblicazioni scientifiche che intende far valere;
5. gli altri titoli di merito scientifici e professionali attinenti al bando che intende far valere;
6. l'elenco, dettagliato e firmato, di tutti i titoli e di tutte le pubblicazioni presentate.

Per i certificati di cui al punto 2 e 3 od in ogni caso in cui il titolo da dichiarare sia incluso nell'elenco di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, sarà sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione. I documenti ed i titoli di cui ai punti 4 ed 5 che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione devono essere presentati in originale, od in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 19, 38, 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, in tal caso sarà necessario allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore.

Le dichiarazioni sopra indicate, corredate da fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentate all'Istituto.

L'ISPRA effettua controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nel *curriculum*. Pertanto tutte le notizie riportate nella domanda e nel curriculum devono contenere le indicazioni necessarie per poter effettuare i suddetti controlli.

In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Il trattamento dei dati personali dei candidati avverrà secondo le disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196.

Ai documenti e ai titoli, redatti in lingua straniera diversa dall'inglese, e alle pubblicazioni, se in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992 n. 104, possono specificare nella domanda, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esame. Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell'eventuale documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l'inoltro delle domande.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati potranno ritirare personalmente, senza spesa alcuna per l'amministrazione, e dopo aver formulato apposita richiesta alla direzione dell'Istituto, i documenti e le pubblicazioni presentate.

La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine l'Istituto non è più responsabile della conservazione e della restituzione della documentazione, che potrà essere inviata al macero.

Articolo 5 Esclusioni

Saranno esclusi i candidati non in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 del presente bando. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per l'inoltro della domanda. Saranno altresì esclusi coloro che inoltreranno la domanda successivamente al termine indicato nel precedente art. 4, oppure priva di sottoscrizione ovvero della documentazione necessaria alla valutazione di cui all'art. 4 medesimo. L'esclusione può essere disposta in qualsiasi momento.

Articolo 6 Commissione esaminatrice e svolgimento della selezione

La Commissione giudicatrice della selezione viene nominata con provvedimento dal Direttore Generale dell'ISPRA e sarà composta da un Presidente, due componenti ed un segretario. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

La Commissione effettuerà preliminarmente la valutazione dei titoli e successivamente un colloquio, che si svolge pubblicamente, concernente la discussione dei titoli stessi con approfondimento degli argomenti di particolare rilievo connessi alle competenze di cui all'art. 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h).

Ogni componente della Commissione dispone di dieci punti, dei quali sei riservati all'esame dei titoli e quattro alla valutazione del colloquio.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che otterranno all'esame dei titoli una valutazione non inferiore ai sei decimi del punteggio complessivo a disposizione della Commissione in tale sede.

Il colloquio si svolgerà nei giorni e nella sede comunicata esclusivamente ai singoli candidati ammessi tramite telegramma non meno di venti giorni prima dello svolgimento del colloquio stesso.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia. I candidati che non si presentano a sostenere la prova del colloquio nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari al concorso.

Ai fini del giudizio di merito, la Commissione tiene conto dell'attinenza dei titoli presentati e del risultato dell'esame - colloquio, valutando l'attitudine dei candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica.

Al termine dei suoi lavori la Commissione presenta una relazione contenente il giudizio su ogni concorrente, e forma la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli dell'assegno secondo l'ordine decrescente del punteggio finale.

Sono compresi nella graduatoria, secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto coloro che abbiano conseguito una votazione non inferiore ai 7/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata dalla minore età del candidato.

La graduatoria di merito e del vincitore verranno approvate con delibera del Direttore Generale dell'ISPRA e pubblicata mediante affissione all'albo dell'Istituto che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di espletamento della selezione. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

Qualora gli assegni restino disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnati ad altri aspiranti, secondo l'ordine della graduatoria.

Articolo 7

Conferimento dell'assegno – documentazione

L'assegno di ricerca viene conferito con provvedimento del Direttore Generale dell'Istituto. La data di decorrenza è stabilita insindacabilmente dall'Istituto all'atto del conferimento.

Al candidato dichiarato vincitore sotto accertamento dei requisiti prescritti, verrà inviata la comunicazione del conferimento nella quale sarà indicata, tra l'altro, la data di inizio dell'attività di ricerca. L'assegno di ricerca verrà conferito previa stipula di apposito contratto individuale, da effettuarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento dell'assegno, che regola la collaborazione all'attività di ricerca secondo il presente bando.

Il vincitore della selezione, sempre entro il termine perentorio, a pena di decadenza, di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento dell'assegno, dovrà far pervenire una certificazione ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445, riguardante: a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; b) il titolo di studio con le votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea; c) codice fiscale; d) eventuali carichi pendenti; e) eventuali condanne penali. I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti dello Stato stesso.

Il candidato che nel termine stabilito non ottemperi a quanto richiesto sarà considerato decaduto dall'assegno.

L'attività del titolare dell'assegno è svolta in condizioni di autonomia nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile della ricerca stessa.

L'attività del titolare dell'assegno non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'ISPRA.

Articolo 8

Obblighi

L'assegnista è tenuto durante lo svolgimento della collaborazione:

- A. a rispettare le vigenti leggi e normative e ad osservare i principi di diligenza, lealtà nonché le norme disciplinari dell'Istituto ospitante;
- B. a non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni legate alla collaborazione;

C. a non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 22 della legge n. 240/2010.

Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare all'ISPRA alla scadenza dell'assegno, una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta.

Articolo 9 **Sospensione dell'attività - Decadenza**

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per gravidanza e grave infermità per un massimo di un anno.

Il termine finale di scadenza dell'assegno di ricerca non sarà posticipato a seguito della fruizione dei suddetti periodi.

Il titolare dell'assegno, il quale dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per la durata stabilita o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, che non rispetti gli obblighi previsti dal precedente articolo o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento, dall'ulteriore godimento dell'assegno di ricerca.

Il provvedimento di cui al precedente comma sarà assunto su proposta del Responsabile scientifico e portato alla conoscenza dell'interessato.

Qualora l'assegnista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Istituto ed al Responsabile scientifico. In tal caso il titolare dell'assegno potrà essere tenuto a restituire le somme percepite in assenza della dovuta fruizione dell'assegno di ricerca.

Articolo 10 **Incompatibilità – Divieto di cumulo**

L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dall'Istituto o da altri enti e istituzioni di ricerca, tranne quelle utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero, concesse da istituzioni nazionali o straniere, né con assegni e sovvenzioni di analoga natura.

E' fatto obbligo al partecipante alla selezione ovvero al titolare dell'assegno di ricerca di comunicare all'Amministrazione dell'ISPRA l'entità e il tipo di impegni già in essere o che si intende assumere nel futuro in costanza del rapporto di collaborazione.

Non possono essere titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca i dipendenti dell'Istituto con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato, docenti e personale tecnico amministrativo delle Università, il personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nonché coloro che siano iscritti a corsi universitari post-laurea fatta eccezione per il dottorato di ricerca, purché non dia luogo a corresponsione di borsa di studio.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010, il candidato in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni.

Articolo 11 **Rinnovo**

Il rinnovo dell'assegno di ricerca, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, può essere concesso su proposta del responsabile scientifico sulla base di una particolareggiata relazione sull'attività svolta che il titolare dell'assegno dovrà presentare al termine dell'attività.

Articolo 12
Trattamento fiscale e previdenziale

Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Stefano Laporta